

(N. 959)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

**Autorizzazione a riversare il limite di impegno di lire un miliardo previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, per l'esercizio 1951-1952 in aumento di quello di lire due miliardi del 1950-1951.**

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, recante norme per l'incremento delle costruzioni edilizie, il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato ad assumere l'impegno di lire 2 miliardi nell'esercizio 1949-50, di 2 miliardi nell'esercizio 1950-51 e di 1 miliardo nell'esercizio 1951-52, per concessione di contributi in annualità ad Enti e Società che costruiscono case popolari.

Nella ripartizione in articoli dello stanziamento del capitolo, d'intesa con il Ministero del tesoro, il fondo suddetto per il corrente esercizio è stato così destinato: lire 700 milioni alla concessione di contributi alle società cooperative edilizie e lire 1.300 milioni alla concessione di contributi agli Istituti autonomi per le case popolari, all'I.N.C.I.S., ai Comuni, Province, Enti diversi e a Società senza fini di lucro.

Il Ministero dei lavori pubblici ha già provveduto alla programmazione degli enti da agevolare nei limiti del fondo disponibile per l'esercizio in corso, ma data l'entità delle richieste, che complessivamente importano lavori per oltre lire 800 miliardi (con un contributo di circa lire 32 miliardi), non ha potuto accogliere che una minima parte di esse, mentre le disposizioni della legge sopracitata hanno fatto sorgere molte aspettative che sono indubbiamente giustificate dalla grave crisi edilizia e che sarebbe perciò opportuno assecondare.

Dato però che le condizioni del bilancio non consentono di incrementare il limite d'impegno stabilito con la citata legge 2 luglio 1949, si è ritenuto che un certo vantaggio si potrebbe conseguire disponendosi l'utilizzazione nell'esercizio 1950-51 del limite di impegno di un miliardo fissato dalla legge stessa per il

1951-52, ciò che permetterebbe al Ministero dei lavori pubblici di procedere alla concessione dei contributi per piani più organici di costruzioni e di accelerare l'ultimazione delle case.

Con tale soluzione, mentre si soddisferebbe il desiderio di vedere intensificate le nuove costruzioni, manifestato nei due rami del Parlamento sia dai relatori che dalla maggioranza dei parlamentari che hanno svolto interventi nella discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, non si avrebbe alcun maggior onere per l'Erario.

In tali sensi è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si autorizza il Ministero dei lavori pubblici a riversare il limite di impegno di lire 1 miliardo, previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, per l'esercizio 1951-1952 in aumento di quello di lire 2 miliardi del 1950-51.

Il disegno di legge è urgentissimo avendo ripercussioni sul bilancio 1950-51 e si confida che venga sollecitamente approvato, di guisa che possa procedersi tempestivamente alla programmazione delle case da edificare nel 1950-1951.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408 è sostituito dal seguente:

« Per la concessione di contributi in annualità da parte dello Stato agli Enti e Società che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica costruiscono case popolari il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere i seguenti impegni:

lire 2 miliardi nell'esercizio 1949-50;

lire 3 miliardi nell'esercizio 1950-51 ».

Il quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sono sostituiti dai seguenti:

« La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il paga-

mento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sarà stanziata in bilancio per lire 2 miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire 5 miliardi annui negli esercizi dal 1950-1951 fino al 1983-84 e per lire 3 miliardi nell'esercizio 1984-85. »

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1984-1985 compreso ».

### Art. 2.

Alla maggiore spesa di un miliardo derivante per l'esercizio 1950-51 dall'attuazione della presente legge si farà fronte collo stanziamento del capitolo 303 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio finanziario.